



CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **25**
DEL 28.04.2011

OGGETTO: Modifica regolamento Imposta Comunale degli Immobili.

L'anno duemilaundici, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale composto da:

AVOLA FARACI Roberta Maria – *Sindaco*:

e dai consiglieri comunali:

BUZZELLI Paolo
FERRERO Roberta
CAMMARATA Salvatore
PELLEGRINO Roberto
SANNA Gavino
STOPPA Angelo
BOTTERO Ines
PONTIGLIONE Giovanna
IERINO' Donato
TADDEO Angelo

ASTEGLIANO Luciano
OBERTO Riccardo
IEVOLELLA Anna Rita
MUTI Lucilla
POLASTRI Stefano
MARTINATTO Vittorio
ANDRUETTO Adriano
OBERT Valter
BENEDETTO Giuseppe
BONOMO Michele

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: ==

Assenti giustificati: BONOMO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Montaldo, Palazzolo, Ruffa.

Deliberazione Consiglio Comunale del 28.04.2011 n. 25
OGGETTO: Modifica regolamento imposta comunale sugli immobili

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che l'art. 1 del D. Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 istituiva a decorrere dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili;
- che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con deliberazione da adottarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- che il termine per la deliberazione del bilancio 2011, prorogato al 31 marzo 2011 con D.M. del Ministero dell'Interno del 07 dicembre 2011, è stato successivamente prorogato al 30.06.2011 con D.M. 16.02.2011, e pertanto i regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2011;
- che con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/02/2000, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 29/02/2009 e con deliberazione C. C. n. 16 del 16/03/2010;
- che con lettera ns. prot. n. 22619 del 01 dicembre 2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per la Fiscalità Locale, nell'espletamento della sua funzione di controllo dei Regolamenti comunali, ha evidenziato la necessità di introdurre alcune modifiche nel Regolamento sull'imposta Comunale sugli Immobili, al fine di aggiornarlo alla attuale normativa e porlo in linea con le ultime risoluzioni ministeriali in materia di assimilazione dell'abitazione principale;

rileva:

- che alcuni articoli sono effettivamente non aggiornati alla recente normativa e prassi;
- che dall'anno 2000 l'Ufficio Tributi gestisce l'incasso diretto su c/c di tesoreria comunale in alternativa al versamento tramite concessionario;
- che dal primo gennaio 2010 lo sportello di Piosasco del concessionario Equitalia Nomos è stato chiuso, pertanto, i contribuenti I.C.I. non possono più effettuare i versamenti senza l'aggravio delle spese di riscossione;
- che attualmente la maggior parte dei versamenti spontanei è effettuata tramite il modello F24 o in alternativa il c/c postale comunale;
- che i costi di commissione incasso a carico dell'Ente e la lunga tempistica di rendicontazione rendono il servizio del concessionario Equitalia Nomos non più opportuno sia dal profilo economico che della gestione;

ritiene, quindi, sulla base di quanto sopra espresso, di:

- riformulare integralmente l'articolo 4 come segue:

ART. 4 – ABITAZIONE PRINCIPALE - ASSIMILAZIONI

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il I grado (genitori e figli) sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

Amel

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal presente regolamento ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 504/92.

- eliminare il comma 2 dell' articolo 7 del seguente tenore:

“Il valore o prezzo delle aree fabbricabili dichiarato dal contribuente in atti pubblici o privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di compravendita, successioni, aste, perizie) costituisce la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulle aree fabbricabili.”

- riformulare l'articolo 9 come segue:

“ART. 9 – ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta in autotassazione nei tempi e nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 /1992 e successive modificazioni.

L'importo di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 504/1992 deve essere corrisposto, mediante il versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o mediante utilizzo del modello F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri proprietari dell'immobile, perché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.”

- di eliminare l'ultimo comma dell'articolo 11 - ALIQUOTE E DETRAZIONI del seguente tenore:

“Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota e della detrazione prevista per le medesime, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (ai sensi dell'art. 1, c. 4 ter, D.L. 16/1993 e s.m.i.), anziani o disabili portatori di handicap che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate”

e sostituirlo col seguente:

“Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché quelle ad essa assimilate dal presente regolamento ad eccezione di quelle appartenenti alla

categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 504/92.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 bis del D. Lgs 504/92 e art. 1 comma 3 del D.L. 93/2008, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta, in proporzione alla quota posseduta, applicando l'aliquota, le detrazioni e le esclusioni previste per l'abitazione principale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 93/2008, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, è applicata l'aliquota e la detrazione prevista prima dell'entrata in vigore del D. L. 93/2008.

L'agevolazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione che attesti di non godere dei medesimi benefici per altri immobili in Italia.”

- che ai sensi dell'art. 16 la decorrenza del nuovo Regolamento è dal 01.01.2011.

Propone quindi che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERI

1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili, come in premessa specificate.
2. Di approvare con decorrenza dal primo gennaio 2011 il nuovo Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili comprensivo delle modifiche introdotte secondo il testo riportato nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che il nuovo Regolamento per l'imposta comunale sugli immobili, composto da n. 16 articoli, è quello allegato sotto la lettera A), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri come trascritti nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Richiamato il T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione d'entrata;

Handwritten signature

Con voti favorevoli n. 19, resi mediante alzata di mano su n. 20 consiglieri presenti di cui n. 19 votanti e n. 1 astenuto (Cammarata);

DELIBERA

- Di approvare la parte motiva e la proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

GL/deliberazioniCC/2010



COMUNE DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 28-4-2011

OGGETTO: Modifica regolamento Imposta Comunale degli Immobili.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

Paolo Fornelle

Il responsabile del servizio

Manuel

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):


Il responsabile di ragioneria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il responsabile del servizio finanziario


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ADRIANO ANDRUETTO






IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 MAG. 2011

Piossasco, li 16 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L.–
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li _____


DIVENUTA ESECUTIVA in data 20 MAG. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 19 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA





CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO


CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi con decorrenza

07.06.2011 al 22.06.2011

senza osservazioni.


Piovascico, li 23.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)

Divenuta definitivamente esecutiva in data **23.06.2011**

Piovascico, li **23.06.2011**



IL SEGRETARIO GENERALE
(CORRADO PAROLA)